

un'altra frazione abbia il diritto d'intervenire e di sorvegliare le operazioni elettorali; c'è stato il caso in un collegio che un elettore appartenente allo stesso collegio, ma di un'altra frazione, si è presentato all'ufficio elettorale per assistere allo scrutinio, ed il presidente dell'ufficio si è permesso di chiamare i carabinieri e di farlo cacciare dalla sala. Ricordo che quando si approvò l'elezione a cui si riferisce questo fatto, io mi permisi di farlo rilevare, e credo che l'onorevole ministro dell'interno prendesse atto delle mie parole per fare una domanda al prefetto.

Ora in quest'articolo io vorrei che fosse detto anche che ogni elettore iscritto nel collegio elettorale ha diritto d'intervenire in qualunque delle frazioni del suo collegio.

PRESIDENTE. Questo appartiene ad un'altra parte della legge, al titolo terzo, dove si dice: « ciascun candidato alla deputazione ha diritto che venga aggiunto all'ufficio definitivo di ogni sezione un proprio rappresentante. »

DI SAN DONATO. Ma ci può essere uno che voglia andarci senz'altro. Io posso benissimo non essere candidato, nè mandatario di candidato; ma essere invece un semplice elettore che voglio vedere se in una frazione che, per essere benevolo chiamerò calunniata, si fanno le cose legalmente. Or bene, è accaduto qualche volta che i presidenti degli uffici elettorali delle frazioni abbiano messo alla porta elettori che erano legalmente iscritti nella lista del collegio cui la frazione stessa apparteneva.

DEPRETIS, ministro dell'interno. Siccome dovremo discutere ancora tutto il titolo terzo, appunto fra le varie disposizioni di quel titolo potrà essere presa in considerazione e discussa anche la proposta dell'onorevole San Donato. Ma qui, nella parte penale, non troverebbe veramente il suo posto.

DI SAN DONATO. Allora sta bene.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti metto ai voti l'articolo 97 di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 98. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale e costituirsi parte civile pei reati contemplati nella presente legge.

« Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso sulla elezione le sue deliberazioni.

« L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

« Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante la

inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.

« Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, una indennità.

« Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili gli articoli 938, 939 e 940 del Codice penale.

« Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato A, sull'amministrazione comunale e provinciale. »

L'onorevole Chimirri propone che si sopprima il primo capoverso dell'articolo 98, ossia che si sopprimano le parole: « Qualunque elettore può promuovere l'azione penale e costituirsi parte civile pei reati contemplati nella presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Il capoverso, ch'io combatto, è nel mio parere l'esagerazione dell'azione popolare concessa agli elettori per perseguire i delitti che offendono lo esercizio del diritto elettorale. Trattandosi di reati di azione pubblica, non solo gli elettori, ma qualunque cittadino può denunciarli, a norma dell'articolo 98 del Codice di procedura penale, senza bisogno di farne oggetto di speciale disposizione. Quanto poi a consentire l'esercizio dell'azione civile ad ogni elettore, quantunque non direttamente danneggiato, è lo stesso che sconvolgere questo istituto, sconoscere i principii e violare il disposto dell'articolo 3 del Codice citato.

Propongo però la soppressione del capoverso di questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. Parlo in nome della Commissione per avvertire che deve essere corso un errore di stampa dove dice: « sono applicabili gli articoli 938, 939, 940 del Codice penale; » io credo che sia un errore tipografico, perchè il Codice non ha questi articoli; io credo voglia dire 368, 369, 370, i quali appunto concernono le pene per i testimoni che chiamati in giudizio attestano il falso o tacciono.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Dove? A qual punto dell'articolo?

PRESIDENTE. Alle ultime parole dell'ultimo comma.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. È evidente che è un errore di stampa.

VARÈ. Quanto al merito dell'emendamento proposto in suo nome dall'onorevole Chimirri, la Commissione non può farlo suo e non l'accetta, inquantochè trova in quest'articolo il complemento, la corrispon-